



POLITECNICO
MILANO 1863

D.R. n. 7288/2019
Prot. n. 0168876
Data: 09/10/2019
UOR-RPA: AFNI

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il Regio Decreto 31.08.1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”;

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”, e successive modificazioni;

VISTO l'Atto di indirizzo avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione -Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca in data 14 maggio 2018;

VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTO D.R. n. 1629/AG del 15 giugno 2010 con cui è stato emanato il Codice di condotta del Politecnico di Milano per la tutela della dignità della persona e modificato con D.R. n. 1698/AG del 14.04.2015;

VISTO il D.R. n. 3138 del 19.04.2019 con cui è stato emanato il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano ed in particolare la sezione IV – Le Norme attuative;

VISTE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16 e del 24 settembre 2019 in ordine all'approvazione del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina docenti;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina docenti;

DECRETA

Art. 1

Per tutte le motivazioni citate in premessa, è emanato il Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina docenti, il cui testo è parte integrante del presente provvedimento.

Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina docenti

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 2 Autorità disciplinari – Collegio di disciplina docenti	Pag. 4
Art. 3 Illecito disciplinare	Pag. 4
Art. 4 Avvio della fase istruttoria a seguito di segnalazione di illecito	Pag. 4
Art. 5 Procedimento disciplinare per il personale strutturato	Pag. 5
Art. 6 Sanzioni per il personale strutturato	Pag. 5
Art. 7 Istruttoria e procedimento disciplinare per i professori a contratto, visiting professor, assegnisti e collaboratori alla ricerca e alla didattica	Pag. 6
Art. 8 Istruttoria e procedimento disciplinare a carico del Rettore	Pag. 6
Art. 9 Tutela della riservatezza dell'interessato	Pag. 7
Art. 10 Entrata in vigore del Regolamento – Norme transitorie	Pag. 7

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 10 della Legge 30.11.2010, n. 240, del R.D. 31.08.1933, n. 1592 e dell'Art. 16 dello Statuto, disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili ai docenti del Politecnico di Milano in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui al successivo Art. 3.
- 2) Ai professori Ordinari e Associati e ai Ricercatori del Politecnico di Milano si applicano gli articoli da 4 a 6.
- 3) Ai professori a contratto, ai visiting professor, ad assegnisti e collaboratori alla ricerca e alla didattica si applica l'Articolo 7.
- 4) Al Rettore si applica l'Articolo 8.

Art. 2

Autorità disciplinari – Collegio di disciplina docenti

- 1) Ai sensi della sezione IV del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, il Rettore è responsabile dell'avvio del procedimento disciplinare secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
- 2) In caso il procedimento riguardi il Rettore si applica quanto disposto nell'articolo 8 del presente Regolamento.
- 3) Il Rettore nell'esercizio della potestà disciplinare si avvale di un apposito Collegio di disciplina docenti composto, secondo quanto stabilito dall'Art. 16 dello Statuto, da tre professori Ordinari, di cui uno con funzioni di Presidente, due professori Associati e da due Ricercatori, in regime di tempo pieno.
- 4) Le funzioni di Segretario sono assunte dal membro del Collegio di disciplina docenti con minore età accademica. A supporto dei lavori del Collegio di disciplina docenti opera una persona dell'area Risorse Umane e Organizzazione.
- 5) Il mandato del Collegio di disciplina docenti è di tre anni, rinnovabile una volta.

Art. 3

Illecito disciplinare

- 1) Costituisce illecito disciplinare qualsiasi fatto commesso dal docente quando sia in contrasto con quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano e dai valori morali fondanti, quali responsabilità, rispetto, integrità, professionalità, equità, fiducia e trasparenza come declinati nella Sezione III - I comportamenti attesi.

Art. 4

Avvio della fase istruttoria a seguito di segnalazione di illecito

- 1) Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto indicato nel precedente Art. 3, ne dà segnalazione nel caso il tema riguardi la didattica al Preside della Scuola di riferimento e/o al Difensore degli studenti e nel caso il tema riguardi la ricerca o la terza missione al Direttore del Dipartimento di afferenza e/o al Presidente del Comitato Etico del Politecnico. Nel caso i soggetti coinvolti siano Presidi o Direttori di Dipartimento la segnalazione deve essere indirizzata al Rettore.
- 2) Nel caso in cui la segnalazione pervenga direttamente al Rettore sarà compito del Rettore stesso coinvolgere i soggetti deputati all'istruttoria.
- 3) L'istruttoria deve svolgersi nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti, della riservatezza delle informazioni e del principio del contraddittorio. I soggetti deputati all'istruttoria possono sentire il docente oggetto della segnalazione di illecito.
- 4) L'istruttoria può concludersi senza dar corso ad una fase successiva del procedimento disciplinare oppure dare origine ad una segnalazione formale al Rettore, corredata da nota del segnalante e dalla relazione sull'istruttoria compiuta dai soggetti preposti.

- 5) Il Rettore, sulla base della segnalazione formale ricevuta ed eventualmente di una seconda istruttoria, decide in merito all'archiviazione del caso oppure all'avvio del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal successivo Art. 5 del presente Regolamento.
- 6) L'istruttoria non può durare complessivamente oltre due mesi dal ricevimento della segnalazione.

Art. 5

Procedimento disciplinare per il personale strutturato

- 1) Nel caso di avvio del procedimento di cui al precedente Art. 4 – comma 5, il Rettore trasmette la segnalazione formale al Presidente del Collegio di disciplina docenti per l'apertura del procedimento disciplinare. Il Collegio di disciplina docenti opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella seguente composizione:
 - Presidente e professori ordinari in caso di procedimenti disciplinari a carico di professori ordinari, visiting, assegnisti di ricerca e collaboratori di didattica e di ricerca;
 - Presidente e professori associati in caso di procedimenti disciplinari a carico dei professori associati;
 - Presidente e ricercatori in caso di procedimenti disciplinari a carico dei ricercatori.
- 2) La violazione delle norme deve essere formalmente contestata al docente che deve essere informato dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima della riunione fissata dal Collegio di disciplina docenti tramite raccomandata a mano con ricevuta di ritorno (A/R) e/o posta elettronica certificata (PEC).
- 3) La comunicazione deve contenere la descrizione dei fatti contestati e tutti i termini della convocazione del docente dinanzi al Collegio di disciplina docenti per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati.
- 4) La comunicazione deve contenere:
 - la contestazione chiara e precisa del fatto addebitato;
 - l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi al Collegio di disciplina docenti per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
- 5) Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione del docente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
- 6) Il docente può presentare scritti o memorie difensive entro il termine stabilito nella comunicazione e comunque non oltre il terzo giorno antecedente la data fissata per la riunione.
- 7) Nell'espletamento dell'incarico, il Collegio di disciplina docenti può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dallo stesso incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dal docente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.
- 8) I Componenti del Collegio di disciplina docenti sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
- 9) Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione formale, il Collegio di disciplina docenti trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, e formula una proposta di adozione di uno specifico provvedimento disciplinare oppure di archiviazione.

Art. 6

Sanzioni per il personale strutturato

- 1) Le sanzioni che il Collegio di disciplina docenti può proporre ai sensi dell'art 87 del R.D. 1592/1933, sono:
 - censura;
 - sospensione dall'ufficio e dallo stipendio sino ad massimo di un anno;

- revoca da incarichi temporanei;
 - destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
 - destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
- 2) Le sanzioni proposte dal Collegio di disciplina docenti dovranno essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenendo conto nella valutazione anche della eventuale reiterazione e dell'eventuale dolo o colpa grave.
 - 3) Ai sensi dell'art 10 della Legge 240/2010, le sanzioni proposte dal Collegio di disciplina docenti sono trasmesse dal Rettore al Consiglio di amministrazione che delibera in assenza della rappresentanza studentesca. Le sanzioni sono comunicate ai soggetti interessati con raccomandata a mano A/R o PEC.

Art. 7

Istruttoria e procedimento disciplinare per i professori a contratto, visiting professor, assegnisti e collaboratori alla ricerca e alla didattica

- 1) Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto indicato nel precedente Art. 3, ne dà segnalazione al Preside della Scuola di riferimento in caso di professori a contratto o visiting e al Direttore di Dipartimento di afferenza in caso di assegnisti o collaboratori alla ricerca e alla didattica.
- 2) Nel caso in cui la segnalazione pervenga direttamente al Rettore sarà compito del Rettore stesso coinvolgere il Preside o il Direttore ai fini dell'avvio dell'istruttoria.
- 3) Il Preside o il Direttore di Dipartimento possono sentire il docente soggetto a segnalazione.
- 4) L'istruttoria può concludersi senza dar corso ad una fase successiva del procedimento disciplinare oppure dare origine ad una segnalazione formale a cura del Preside o del Direttore di Dipartimento, corredata da nota del segnalante e relazione sull'istruttoria compiuta dai soggetti preposti, al Rettore.
- 5) Il Rettore, sulla base della segnalazione formale ricevuta ed eventualmente di una seconda istruttoria, decide in merito all'archiviazione del caso oppure l'avvio del procedimento disciplinare.
- 6) Il procedimento disciplinare di cui al precedente comma è adottato dal Collegio di disciplina docenti con le medesime procedure indicate nell'Art 5 del presente Regolamento.
- 7) Al termine del procedimento il Collegio di disciplina docenti può proporre le seguenti sanzioni:
 - a) censura;
 - b) sospensione dall'incarico;
 - c) revoca dell'incarico;
 - d) divieto a partecipare per 5 anni a bandi di Ateneo.
- 8) Le sanzioni proposte dal Collegio di disciplina docenti dovranno essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenendo conto nella valutazione anche della eventuale reiterazione e dell'eventuale dolo o colpa grave.
- 9) Le sanzioni proposte dal Collegio di disciplina docenti sono erogate con provvedimento rettorale e comunicate all'interessato e alle Strutture di competenza. Le sanzioni sono comunicate ai soggetti interessati con raccomandata a mano A/R o PEC.

Art. 8

Istruttoria e procedimento disciplinare a carico del Rettore

- 1) Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto indicato nel precedente Art. 3, ne dà segnalazione al Decano dell'Ateneo o al Presidente del Collegio di disciplina docenti che avvia l'istruttoria nel rispetto della riservatezza delle informazioni e del principio del contraddittorio.
- 2) L'istruttoria può concludersi senza dar corso ad una fase successiva del procedimento disciplinare oppure dare origine ad una segnalazione formale al Consiglio di amministrazione, corredata da nota del segnalante e dalla relazione sull'istruttoria compiuta dai soggetti preposti, che riassume quanto emerso in fase di istruttoria.

- 3) Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno una Commissione composta da tre membri che ha il compito di effettuare una seconda istruttoria del caso e proporre al Consiglio di amministrazione l'avvio di un procedimento disciplinare o l'archiviazione. Il Consiglio di amministrazione riunito in assenza del suo Presidente delibera in merito all'avvio del procedimento che resta in capo al Collegio di disciplina docenti nella sua composizione di professori ordinari.

Art. 9

Tutela della riservatezza dell'interessato

- 1) Allo scopo di tutelare la riservatezza dell'interessato, tutte le comunicazioni relative al procedimento, sia in partenza che in arrivo, devono essere registrate nel protocollo riservato, senza la scansione del documento su Titulus.
- 2) Fermi i diritti dell'interessato ad accedere in qualsiasi momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i soggetti cui compete l'esercizio della potestà disciplinare nonché gli uffici amministrativi che operano a loro supporto sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti comunque a conoscenza.

Art. 10

Entrata in vigore del Regolamento - Norme transitorie

- 1) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.
- 2) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari attivati alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale